Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 settembre 1973 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **528**.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, concernente l'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti commerciali e per geometri . . . . Pag. 6066

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.
Costituzione del comitato centrale dell'artigianato. Pag. 6066

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.
Sostituzione del presidente e di un membro in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna . . . . Pag. 6067

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.
Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna Pag. 6068

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.
Sostituzione di membri in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza Pag. 6069

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.
Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Pag. 6069

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di radioattività presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino . . Pag. 6070

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 6070
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6070

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di centocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri . . . . . . Pag. 6071

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **7**.
Modifica della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni concernenti norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. Pag. 6074

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **8**.
Distacco delle frazioni di Riol e Prà di Sotto dal comune di Varna e loro aggregazione al comune di Fortezza. Pag. 6075

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **9**.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale . . . . Pag. 6075

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **10**.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, concernente la elezione degli organi della regione e delle province di Trento e Bolzano . . Pag. 6077

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1973, n. **11**.
Attribuzione di fondi alle province di Trento e di Bolzano nelle materie trasferite alla competenza delle province stesse . . . . Pag. 6078

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 528.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, concernente l'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti commerciali e per geometri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, n. 825;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerata l'esigenza di modificare i punti 2) e 3) del precitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507 a seguito della approvazione delle modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi degli istituti tecnici per geometri avvenute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, n. 825;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

I punti 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, citato nelle premesse, sono modificati come segue:

2) *istituto tecnico per geometri*:

1. Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2. Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3. Lingua straniera;
4. Matematica;
5. Fisica;
6. Scienze naturali e geografia;
7. Chimica;
8. Disegno tecnico - Tecnologia delle costruzioni;
9. Tecnologia rurale - Economia e contabilità - Estimo;
10. Topografia;
11. Elementi di diritto;
12. Costruzioni.

3) *istituto tecnico commerciale e per geometri*:

1. Scienze naturali e geografia generale;
2. Chimica e merceologia - Chimica;
3. Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 89. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.

Costituzione del comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto l'art. 16, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visti gli statuti speciali delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio;

Vista la legge regionale sarda 22 febbraio 1957, n. 3, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Vista la legge regionale valdostana 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Vista la legge 9 maggio 1956, n. 8, della provincia di Trento, con la quale è stata istituita la commissione per la tutela e l'incremento delle attività artigiane;

Vista la legge 15 marzo 1957, n. 3, della provincia di Bolzano, con la quale è stata istituita la commissione provinciale per l'artigianato;

Vista la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 6, con la quale è stato istituito il comitato regionale dell'artigianato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 18, lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) e *q*) della stessa legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato centrale dell'artigianato per il prossimo triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Esso è composto:

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Basilicata;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Campania;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna;

dal presidente del comitato regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato del Lazio;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato del Molise;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato del Piemonte;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato delle Puglie;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato del Veneto;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Sardegna;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Sicilia;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato della Valle d'Aosta;

dal presidente della commissione per la tutela e l'incremento delle attività artigiane della provincia di Trento;

dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Bolzano;

dai signori: Aldo Gelati, dott. Giuseppe Martelli Calvelli e dott. Gaetano Trincanato, rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

dai signori: Luigi Puccini, Tizio Corradi ed Alfredo Giampietro, rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori;

dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

dal direttore generale dell'istruzione professionale;

dal dott. Vincenzo Firmi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dal dott. Felice Belcastro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dal dott. Tommaso Rosa, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dal dott. Alberto Ghergo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal dott. Michele Petrella, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

dal dott. Carlo Cobre, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal dott. Tommaso Dell'Era, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

dal dott. Alessandro Longinotti, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

dal presidente dell'Unione nazionale dei consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

dal presidente del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani;

dal dott. Bruno Bressan, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Associazione bancaria italiana;

dal dott. Tullio Botteri, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

dai signori: cav. gr. croce Manlio Germozzi, on. Antonio La Forgia, comm. dott. Gabriele Maria Lanfredini, dott. Gianni Amelotti, esperti in materie concernenti l'artigianato.

Fanno inoltre parte del comitato, in qualità di consultori, gli assessori regionali nonché quelli delle province di Trento e Bolzano della regione Trentino-Alto Adige, preposti agli affari dell'artigianato.

Art. 2.

Il dott. Almerico D'Andrea, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato segretario del comitato centrale dell'artigianato e delle sezioni previste dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e istituite dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il dott. Marcello Carnevali, e il dott. Gennaro Visconti, dello stesso Ministero, sono nominati vice-segretari del comitato e delle sezioni stesse.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 1251, articoli 1, 2 e 3 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 e sul corrispondente capitolo del bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 325

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Sostituzione del presidente e di un membro in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, col quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è stata costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo

venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1967, n. 2023, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1967, registro n. 11, foglio n. 339, con il quale il dott. Corrado Marziano, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere presso la corte di appello di Bologna ed il dott. ing. Arturo De Marco, ing. capo dell'ufficio tecnico erariale di Bologna, sono stati chiamati a far parte, rispettivamente quale presidente e membro della commissione citata nelle premesse;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 8669, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 14, foglio n. 29, con il quale il dott. Carlo Falqui Massidda, consigliere della corte di appello di Bologna, è stato nominato presidente supplente della predetta commissione;

Considerato che il dott. Corrado Marziano è stato recentemente nominato consigliere di cassazione e il dott. ing. Arturo De Marco, è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario sostituire i prefati funzionari nei loro rispettivi incarichi in seno alla commissione in parola;

Viste le note n. 13932 e n. 14528 in data 10 giugno 1972 e 24 giugno 1972 del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna e la nota n. 1825/g/6522 in data 11 settembre 1972 del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Carlo Falqui Massidda, consigliere della corte di appello di Bologna, già presidente supplente della commissione indicata nelle premesse è chiamato a presiedere il consesso stesso in sostituzione del pari grado dott. Corrado Marziano chiamato ad altro incarico.

Art. 2.

A decorrere sempre dalla stessa data il dott. ing. Stelio Servadei dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Bologna è chiamato a far parte della commissione predetta in qualità di membro in sostituzione dell'ing. Arturo De Marco.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del citato collegio è attribuito ai funzionari predetti un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 263

(10743)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24745 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 64, foglio n. 105, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bologna la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare il presidente ed ognuno dei componenti del collegio in parola il relativo supplente;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 10696 del 2 maggio 1973, in corso di perfezionamento con il quale il dott. Carlo Falqui Massidda, consigliere della corte di appello di Bologna, già presidente supplente viene chiamato a presiedere la commissione di cui alle premesse;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Falqui Massidda nell'incarico di presidente supplente in seno al consesso in argomento;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giuseppe Ricca, consigliere della corte di appello di Bologna è chiamato a far parte della commissione predetta in qualità di presidente supplente in sostituzione del pari grado dott. Carlo Falqui Massidda nominato presidente ordinario del consesso stesso.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 266

(10742)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Sostituzione di membri in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1959, n. 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1968, n. 5429, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 12, foglio n. 385, con il quale il dott. Giovanni Morfino, presidente di sezione della corte di appello di Potenza venne nominato presidente del collegio di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1961, n. 2606, registrato dalla Corte dei conti il 29 maggio 1961, registro n. 26, foglio n. 321, con il quale il dott. Prospero Cacia allora ispettore generale dell'A.C. venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Vista la nota 6 ottobre 1972, n. 10573, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, nell'informare che il presidente della predetta commissione dott. Giovanni Morfino è deceduto, ha comunicato il nominativo del sostituto nella persona del dottor Arturo Moscato, presidente di sezione della corte di appello di Potenza;

Ritenuto che, con la medesima nota, il provveditorato ha designato il dott. Giulio Stolfi, direttore di divisione, attualmente vice provveditore di Potenza, a sostituire, nella qualità di membro, il dott. Prospero Cacia all'epoca vice provveditore, attualmente provveditore del cennato istituto;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Arturo Moscato, presidente di sezione della corte di appello di Potenza, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata con sede in Potenza, in sostituzione del pari grado dottor Giovanni Morfino, deceduto.

Art. 2.

Sempre a decorrere dalla stessa data il direttore di divisione dott. Giulio Stolfi, vice provveditore alle opere pubbliche di Potenza, è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Prospero Cacia passato ad altro incarico.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito ai cennati nominativi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 267

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, concernente la composizione del collegio sindacale del l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la lettera in data 24 gennaio 1972 con la quale il sig. Giancarlo Meschieri, membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza degli iscritti all'Ente, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 486/C/003/AM av del 14 marzo 1972 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato, in sostituzione del sig. Meschieri, il sig. Vito Giancontieri;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decretano:

Il sig. Vito Giancontieri è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in rappresentanza degli iscritti all'Ente ed in sostituzione del sig. Giancarlo Meschieri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di radioattività presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di radioattività, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10765)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7, Mod. 241 D.P. - Data: 25 gennaio 1972 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ravenna - Intestazione: Casadio Ezio, nato il 29 ottobre 1921 a Ravenna - Titoli del debito pubblico: Nominativi 1 - Capitale L. 5.000.

Roma, addì 1° agosto 1973

(10421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 30 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	565 —	565 —	565,60	565 —	564,75	565 —	565,25	565 —	565 —	565 —
Dollaro canadese	562 —	562 —	562,50	562 —	562,75	562 —	562 —	562 —	562 —	562 —
Franco svizzero	187,65	187,65	187,25	187,65	187,25	187,65	187,40	187,65	187,65	187,65
Corona danese	97,43	97,43	97,50	97,43	97,75	97,43	97,65	97,43	97,43	97,43
Corona norvegese	100,98	100,98	101,18	100,98	101,25	100,98	101,10	100,98	100,98	100,98
Corona svedese	134,63	134,63	134,50	134,63	134,50	134,65	134,75	134,63	134,63	134,63
Fiorino olandese	211,35	211,35	211,25	211,35	211 —	211,35	211,32	211,35	211,35	211,35
Franco belga	15,0775	15,0775	15,08	15,0775	15,07	15,08	15,09	15,0775	15,07	15,07
Franco francese	131,46	131,46	131,25	131,46	131,25	131,45	131,55	131,46	131,46	131,46
Lira sterlina	1391,85	1391,85	1395 —	1391,85	1389 —	1391,90	1392,10	1391,85	1391,85	1391,85
Marco germanico	231,22	231,22	231,40	231,22	231,25	231,20	231,40	231,22	231,22	231,22
Scellino austriaco	31,3090	31,309	31,35	31,3090	31,15	31,30	31,35	31,3090	31,30	31,30
Escudo portoghese	24,28	24,28	24,30	24,28	24,20	24,28	24,27	24,28	24,28	24,29
Peseta spagnola	9,958	9,958	9,95	9,958	9,95	9,95	9,98	9,958	9,95	9,96
Yen giapponese	2,13	2,13	2,14	2,13	2,12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Media dei titoli del 30 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,20
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,725
» 5,50 % » » 1968-83	93,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,475
» 6 % » » 1970-85	97,975
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,05

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	565,125
Dollaro canadese	562 —
Franco svizzero	187,525
Corona danese	97,54
Corona norvegese	101,04
Corona svedese	134,69
Fiorino olandese	211,335
Franco belga	15,084
Franco francese	131,505
Lira sterlina	1391,975
Marco germanico	231,31
Scellino austriaco	31,329
Escudo portoghese	24,275
Peseta spagnola	9,969
Yen giapponese	2,13

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di centocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di centocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle FF.AA., al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nella Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

— titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

— documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

— certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

— dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle FF.AA. rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

— atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

— tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nella Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 novembre 1973, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre FF.AA. o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze non oltre il 20 novembre successivo.

Art. 5.

(Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri)

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

(Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri)

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno all'istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno, non oltre i cinquanta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dello apposito collegio medico.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

— dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

— da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;

— da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

— da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

A ciascun componente e al segretario della commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento, competeranno i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Art. 8.

Il comando della scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 16 gennaio 1974, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi — in plico sigillato — a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e allo accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

— estratto dell'atto di nascita;

— certificato di stato libero;

— certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale

dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica », ai sensi del quarto comma dell'art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

. 0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

. 0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

. 1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

. 3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

. 2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

. 1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

. 0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

. 1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

. 2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre armi dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

— se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto della ammissione;

— se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

— se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4.500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

— se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4.500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

— se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere; percepiranno un premio di arruolamento di L. 6.000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nella Arma;

— i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle FF.AA. e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1974, ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della scuola sottufficiali.

L'Amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, allo atto della presentazione alle prove di esame visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

— carta d'identità;
— passaporto;
— tessera postale;
— licenza di porto d'armi;
— libretto ferroviario;
— patente automobilistica;
— tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1973
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 61

ALLEGATO 1

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . il ., domiciliato a (1) . . provincia di . . via . . n. . . (n. . . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 27° corso biennale allievi sottufficiali (1947-1976) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio: .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) .

Dichiara di:

— (3) .

— (4) .

— (5) . .

— consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

— essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi del l'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .

. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

a) .

b) . .

Data . .

Firma

. . . .

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . (indicare il comando di corpo).

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).

(4) Indicare che è cittadino italiano.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata 20 minuti)

1. *Storia*:

— I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

— Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana;

— Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

— La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

— L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

— La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*:

— Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

— L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La Pianura padana - Gli Appennini;

— Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

— Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*:

— Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

— Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

— Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

— Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

— Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta* (durata: tre ore):

— traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

— traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale* (durata: 20 minuti):

— lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

— breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(10752)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 7.

Modifica della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni concernenti norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1965, n. 14, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« Le rendite dovute ai sensi del precedente art. 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate sulla base di una retribuzione annua di L. 1.740.000.

Le revisioni vengono effettuate secondo le norme della legislazione statale in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Per il calcolo della rendita si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in L. 40.000.000, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1973 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1920 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1973

Il presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 8.

Distacco delle frazioni di Riol e Prà di Sotto dal comune di Varna e loro aggregazione al comune di Fortezza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Riol e Prà di Sotto, con le relative circoscrizioni territoriali, sono distaccate dal comune di Varna ed aggregate al comune di Fortezza.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali, disposte con l'art. 1 della presente legge, verranno regolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1973

Il presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche alla legge regionale 10 *agosto* 1952, *n.* 24 *e successive modificazioni*

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Il consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata, tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Ciascun consiglio provinciale è composto dai membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni ».

Art. 4.

L'art 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Le elezioni del nuovo consiglio regionale sono indette dal presidente della giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente della giunta regionale in carica ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Sono elettori del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e non si trovano in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni.

Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose: peculato (art. 314 codice penale), malversazione (art. 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devasta-

zione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487) e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526, delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime, (art. 583, capoverso), furto aggravato (art 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 e 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione di incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del codice penale (esercizio di giuochi di azzardo).

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misure di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista.

Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo all'iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Art. 7.

Nell'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni » sono sostituite con le seguenti:

« del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ».

Art. 8.

All'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, sono aggiunte le parole seguenti:

« e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni ».

Art. 9.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è così modificata:

« *a*) i membri del Governo ed i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, le parole « d'intesa con il commissario del Governo della regione » sono sostituite con le seguenti: « d'intesa con il commissario del Governo per la provincia di Trento ».

Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo, di cui al precedente comma, sono abrogati.

Art. 11.

Nel secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, le parole « gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita » sono sostituite con le seguenti: « gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, di cui al comma precedente, le parole « con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita » sono sostituite con le seguenti: « con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, alla lettera *b*), sono aggiunte le parole seguenti:

« dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno quattro anni ».

Art. 13.

Nel primo comma dell'art. 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, le parole « il nome, cognome, luogo e data di nascita » sono sostituite con le seguenti: « il cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Art 14.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 20 agosto 1952, n 24, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Dopo le precedenti operazioni, il presidente si accerta della esistenza e del buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, le parole « dagli accertamenti di cui al precedente comma », sono sostituite con le seguenti: « dagli accertamenti dei materiali, di cui ai precedenti commi ».

Nel quarto comma dello stesso articolo, le parole « alla sua sinistra le schede di votazione » sono sostituite con le seguenti: « alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione ».

Art. 15.

Nel secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, le parole « il nome, cognome, data e luogo di nascita » sono sostituite con le seguenti: « il cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Art. 16.

L'articolo unico della legge regionale 3 agosto 1968, n. 19, è sostituito con il seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'amministrazione dello Stato (ex grado V). Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di L. 10.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dello Stato (ex grado VII). Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal comune ai presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsati dalla Regione ».

Art. 17.

Nel terzo comma dell'art. 36 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni la lettera *a*) viene così modificata:

« *a*) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione ».

Art. 18.

La seconda parte del secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, è sostituita con la seguente: « il numero delle preferenze è di quattro ».

Art. 19.

Al numero 3) del primo comma dell'art. 51 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, le parole « a pena di nullità della votazione » sono soppresse.

TITOLO II

Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni per garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 20.

In attuazione dell'art. 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale, al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano spetta almeno un seggio in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Bolzano.

La garanzia di rappresentanza, di cui al comma precedente, è assicurata in base alle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 21.

Dopo l'art. 60 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, viene inserito il seguente articolo:

« L'ufficio centrale circoscrizionale per il collegio della provincia di Bolzano, dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente art. 59:

a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria i candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

b) nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati, con le modalità dell'art. 59 predetto, al candidato appartenente a tale gruppo che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano di età.

Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto viene a prendere il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista.

Il candidato, che per effetto del comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista ».

Art. 22.

All'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, lettera *d*), modificato con l'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, vengono aggiunte le disposizioni seguenti:

« Fino a quando non sarà diversamente disposto con norma di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della legislatura e produce tutti gli effetti previsti dallo statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici.

La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista ».

Art. 23.

All'art. 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'art. 13 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è inserito, dopo il primo comma, il seguente comma:

« Il manifesto di cui al comma precedente deve contenere — per il collegio elettorale di Bolzano — anche l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati ».

Art. 24.

La disposizione di cui all'art. 21, terzo comma, n. 4, della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è sostituita con la seguente:

« 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione, la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonchè i nominativi di coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età nel giorno dell'elezione e di quelli che, alla data di indicazione dei comizi elettorali, non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale, per un periodo ininterrotto di quattro anni ».

Art. 25.

Dopo il primo comma dell'art. 63 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'art. 53 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è aggiunta la seguente disposizione:

« Il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale di Bolzano deve, altresì, contenere:

1) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale, compresi in liste che hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

2) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per il gruppo linguistico ladino ».

Art. 26.

Nel caso in cui la rappresentanza ladina, eletta in base agli articoli 59 e 60 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni o all'art. 21 della presente legge, per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all'attribuzione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale.

Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è attribuito secondo le norme contenute nell'art. 67 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1973

Il presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **10**.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, concernente la elezione degli organi della regione e delle province di Trento e Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, sono sostituiti con i seguenti:

« Il nuovo consiglio regionale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica ».

« All'adunanza è invitato a presenziare il commissario del Governo per la provincia di Trento ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del consiglio, presieduta dal presidente o dal vicepresidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito.

L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo per la provincia di Trento ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« Il consiglio regionale procede quindi all'elezione, nel proprio seno, del presidente, del vicepresidente e dei tre segretari-questori.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica trenta mesi.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del presidente o del vicepresidente il consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente o il vicepresidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei trenta mesi in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il consiglio regionale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 4.

All'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, le parole « due segretari » sono sostituite con le parole « tre segretari-questori ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio regionale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco ».

Art. 6.

L'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« L'elezione dei due vice presidenti e degli assessori regionali viene fatta dal consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli assessori effettivi separatamente da quella degli assessori supplenti.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale computando fra i votanti anche le schede bianche.

Ogni consigliere vota per tanti nomi quanti sono i vice presidenti o gli assessori da eleggere; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di vice presidente o di assessore effettivo o supplente, si procede alla votazione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire ».

Art. 8.

L'art. 15 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è abrogato.

Art. 9.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è inserito il seguente articolo:

« Della elezione dei componenti della giunta regionale è data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, parte prima, con apposito comunicato del presidente del consiglio regionale ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è così modificato:

« Il consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni il presidente ed il vice presidente del consiglio, il presidente della giunta regionale, i vice presidenti e gli assessori che non adempiano agli obblighi del loro ufficio ».

Nel quinto comma dello stesso art. 16, le parole « a cura del commissario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « a cura del commissario del Governo per la provincia di Trento ».

Il sesto comma dello stesso art. 16 è sostituito con il seguente:

« Se il consiglio regionale non si pronuncia sulla domanda di revoca si procede ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale ».

Art. 11.

L'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca dei vice presidenti della giunta regionale o degli assessori effettivi o supplenti, si procede alla elezione suppletiva, secondo le norme degli articoli precedenti, scegliendoli tra i gruppi linguistici ai quali essi appartenevano ».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 luglio 1973

Il presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(10689)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1973, n. 11.

Attribuzione di fondi alle province di Trento e di Bolzano nelle materie trasferite alla competenza delle province stesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui capitoli di spesa relativi a materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alla competenza delle province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 1.

Art. 2.

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui limiti d'impegno autorizzati con leggi regionali nelle materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alla competenza delle province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 2.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 luglio 1973

Il presidente della giunta regionale: GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

ELENCO N. 1

RESIDUI DI STANZIAMENTO DEL BILANCIO REGIONALE CHE SI ASSEGNANO ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO SUI CAPITOLI DI SPESA RELATIVI A MATERIE TRASFERITE DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE MEDESIME.

Descrizione capitoli	Provincia di Trento Importo	Provincia di Bolzano Importo
Agricoltura:		
Cap. 7075 agg. — Spese per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica (art. 7, lettera *a*), legge 27 luglio 1967, n. 632)	44.738.780	64.622.680
Cap. 7144 agg. — Contributi in conto capitale a favore di produttori agricoli, singoli o associati, per il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole (art. 15 legge 27 ottobre 1966, n. 910)	—	87.485.750
Cap. 7148 agg. — Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali (art. 19 legge 27 ottobre 1966, n. 910)	28 200.000	42.294.535
Foreste:		
Cap. 3302. — Contributi ai comuni ed agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (art. 34 legge 27 ottobre 1966, n. 910)	46.332.050	23.166.000
Cap. 7226 agg. — Spese per l'attuazione di programmi straordinari di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani (articoli 24 e 25 legge 27 ottobre 1966, n. 910)	6.481.075	2.377.870
Cap. 7237 agg. — Spese per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 1, lettera *f*), della legge 18 gennaio 1968, n. 13	67.000.000	—
Cap. 7241 agg. — Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere straordinarie di sistemazione dei bacini montani e bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 15 luglio 1954, n. 543, 29 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614	326.387.000	162.000.000
Cap. 7242 agg — Spese per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e delle opere previste dalla lettera *e*), dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 53, lettera *d*), del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034)	299.746.175	9.974.625
Cap. 7251 agg. — Contributi e concorsi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, a favore dei territori montani	36.699 320	—
Cap. 7262 agg. — Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori montani di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale nonché per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani (art. 18 legge 27 ottobre 1966, n. 910)	22.594.880	—
Cap. 7267 agg. — Contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 53, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034)	104.172.400	—
Turismo:		
Cap. 7366 agg. — Contributi per la realizzazione di iniziative turistiche nelle zone depresse e nei territori montani (articoli 6 e 12 legge 22 luglio 1966, n. 614)	261.221.170	375.179.260
Lavori pubblici:		
Cap. 7322 agg. — Spese per l'esecuzione di opere relative ad acquedotti e fognature nelle zone depresse e nei territori montani (legge 22 luglio 1966, n. 614)	4.200.000	34.500 000
Cap. 7350 agg. — Contributi «una tantum» per l'esecuzione dei lavori di ripristino e completamento delle opere danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 2, lettera *a*) e art. 8, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1970, n. 28)	15.329.800	9 185 770
Cap. 7354 agg. — Spese per l'esecuzione di opere stradali nelle zone depresse e nei territori montani (legge 22 luglio 1966, n. 614)	457 066.560	105 210 000
Sanità:		
Cap. 7375 agg. — Fidejussione a favore degli enti ospedalieri della regione (legge regionale 12 gennaio 1972, n. 1)	94.000.000	141 000.000

ELENCO N. 2

DISPONIBILITA' CHE SI ASSEGNANO ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO SU LIMITI D'IMPEGNO AUTORIZZATI CON LEGGI REGIONALI NELLE MATERIE TRASFERITE DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE MEDESIME.

DESCRIZIONE CAPITOLI	PROVINCIA DI TRENTO			PROVINCIA DI BOLZANO		
	Limite d'impegno	Annualità disponibili	Importo da versare	Limite d'impegno	Annualità disponibili	Importo da versare
Agricoltura:						
Cap. 7149 agg. — Contributi in conto interessi a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 2 legge regionale 14 ottobre 1971, n. 37) .	35.000.000	2	70.000.000	35.000.000	2	70.000.000
Lavori pubblici:						
Cap. 7348 agg. — Contributi quindicennali per l'esecuzione dei lavori di ripristino e completamento delle opere danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 2, lettera *b*, legge regionale 21 novembre 1970, n. 28) .	1.391.570	3	4.174.710	833.845	3	2.501.535
Cap. 7356 agg. — Contributi per l'esecuzione di opere stradali in provincia di Bolzano (leggi regionali 10 novembre 1965 n. 13 e 5 novembre 1968, n. 39) . .	—	—	—	7.500.000	5	37.500.000
Assistenza sanitaria e ospedaliera:						
Cap. 7372 agg. — Contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili, nonché per l'acquisto, l'ammodernamento e la sistemazione di immobili da destinare all'assistenza sanitaria (leggi regionali 2 settembre 1968, n. 27 e art. 3 legge regionale 12 gennaio 1972, n. 1) . .	45.000.000	3	135.000.000	20.150.000	3	60.450.000

(10690)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.